



Associazione di Promozione Sociale

Orizzonte degli Eventi

Verbale Assemblea Straordinaria dei soci – 12 Dicembre 2022

L'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi si è tenuta il giorno 12 Dicembre 2022 nei locali della sede dell'Associazione in Stradone Farnese 26 a Piacenza. Regularmente convocata dal Presidente in data 06 Dicembre 2022, l'Assemblea si riunisce con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura integrale del nuovo Statuto, approvazione con voto nella sua totalità.

In prima convocazione alle ore 21:00 risultano presenti di persona n. **19** soci. Il Consiglio Direttivo verifica la validità delle deleghe presentate e comunica la partecipazione per delega di n. **15** soci. Il numero complessivo di partecipanti all'Assemblea Straordinaria è sufficiente a costituire il numero legale della metà più uno dei soci con diritto di voto.

NUMERO DI SOCI ISCRITTI CON DIRITTO DI VOTO: **53**

NUMERO DI PRESENZE NECESSARIE ALLA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA: **28**

NUMERO DI SOCI PRESENTI CON DIRITTO DI VOTO: **34** (di cui **15** per delega)

Dettagliato in seguito il numero di voti necessario per l'approvazione delle delibere assembleari:
VOTAZIONI A MAGGIORANZA QUALIFICATA (TRE QUARTI): **26**

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Fabio Capelli, verbalizza il Segretario, Sig. Matteo Repetti.

Sul primo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente Sig. Fabio Capelli che procede con la lettura articolo per articolo del testo integrale della proposta di nuovo Statuto, modificato rispetto al testo in vigore con norme principalmente finalizzate ad allinearsi al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 11 luglio 2017 n.117). Dopo la lettura si procede alla votazione per alzata di mano.

VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
• PRESENTI: 34	
• VOTI NECESSARI (MAGGIORANZA QUALIFICATA): 26	
• VOTI FAVOREVOLI: 34	
• VOTI CONTRARI: nessuno	
• ASTENUTI: nessuno	
ESITO: APPROVATO	

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza

Registrato il 19/01/2023 Serie 3

al n. 133

Corrisposti € (€)

IL CAPO TEAM GESTIONE e CONTROLLO ATTI

Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi, Stradone Farnese 26 – 29121 Piacenza

C.F. 91088950331 - email: ildirettivo@orizzonteeventi.org



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ORIZZONTE DEGLI EVENTI

I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale Orizzonte degli Eventi, con sede in Stradone Famese 26 a Piacenza. Un'eventuale modifica della sede non comporta modifica statutaria solo se avviene all'interno dello stesso comune. L'organo sociale preposto a definire il trasferimento della sede è l'Assemblea dei Soci. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'Art.23 del presente Statuto.

Art.3 - Scopo e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o di religione. L'Associazione si propone quale finalità l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (D. Lgs 117/2017 art. 5 lettera i) legate all'attività del gioco da tavolo moderno.

Le modalità di concreto svolgimento delle attività di interesse generale sono:

- mettere a disposizione spazi dell'Associazione per svolgere periodicamente attività rivolte ai soci e alla collettività;
- mantenere una rete di competenze di settore e collegamenti con il mondo editoriale per facilitare l'ingresso di nuovi autori nel mondo dei giochi da tavolo;
- organizzare periodicamente eventi culturali rivolti alla collettività da svolgersi in spazi esterni all'Associazione;

- collaborare all'organizzazione e allo svolgimento di eventi culturali di altri Enti che abbiano finalità compatibili.

L'attività di cui sopra è svolta dall'Associazione nei limiti previsti dalla legislazione vigente tramite le prestazioni libere, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Nel caso di manifestazioni inerenti agli scopi istituzionali, l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie, libere e gratuite di non associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità stabiliti dalla legge, potrà avvalersi di prestazioni lavorative anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art.4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;

Art.5 - Divieto di distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e dovrà utilizzare per fini istituzionali tutti gli eventuali utili conseguiti. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 6 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previste per l'anno successivo e viene approvata dall'Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa è annuale, in un'unica soluzione, nei termini stabiliti per delibera dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

III - SOCI

Art.7 - Composizione dell'Associazione

Possono associarsi le persone fisiche che siano interessate alle attività dell'Associazione e ne condividano gli scopi e le finalità. Tutti i soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1) Soci Fondatori;

2) Soci Ordinari;

a. "Soci Sostenitori";

- Sono **Soci Fondatori** coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

- Sono **Soci Ordinari** tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e sono disposti a operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

- Il titolo di "**Socio Sostenitore**" viene attribuito annualmente ai soci che, all'atto del pagamento della quota, versino una somma almeno doppia rispetto al minimo previsto. I Soci Sostenitori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Art.8 - Diritti del socio



Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di accesso ai locali sociali oltre che di partecipazione alle manifestazioni e alle iniziative riservate ai soci. Tra questi, coloro che sono iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi, hanno anche diritto di voto in Assemblea. Per esercitare il diritto di voto, i soci minorenni devono essere rappresentati da un genitore o tutore legale. I soci hanno anche diritto di prendere visione delle scritture contabili e dei bilanci (art. 13 e 14 del D. Lgs 117/2017), del registro dei soci, del libro adunanze e deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del libro adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per esercitare tale diritto possono fare richiesta al Consiglio Direttivo in forma scritta tramite e-mail o con apposito modulo presente in sede. Il Consiglio Direttivo provvederà a fornire l'accesso ai dati tramite stampa su carta semplice di quanto richiesto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art.9 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente entro i termini previsti;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art.10 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda su apposito modulo. La domanda può essere consegnata direttamente oppure inviata con altro mezzo individuato con delibera al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di aspiranti soci minorenni è necessario che un genitore o tutore apponga la firma sulla domanda



presso la sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla presentazione, con la possibilità di deliberare il rigetto della stessa. Avverso il rigetto della domanda è dato ricorso all'Assemblea dei Soci nelle modalità indicate da D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 Art.23 comma 3.

Art.11 - Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso, su delibera del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto nei regolamenti e dal Consiglio Direttivo;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti o i suoi soci;
- d) per comportamento scorretto o lesivo nei confronti degli altri soci o delle proprietà dell'Associazione.

L'ex-socio escluso può chiedere che la delibera di esclusione venga messa ai voti nella successiva Assemblea Ordinaria. L'ex-socio che sia stato escluso per morosità può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo socio al quale egli è equiparato. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e l'ex-socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art.12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:



a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea può nominare gli organi esecutivi e operativi che ritenga indispensabili al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art.13 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in possesso dei requisiti da Art.8 del presente Statuto.

Art.14 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera:

a) sull'approvazione del prospetto economico e finanziario dell'Associazione;

b) sul bilancio di previsione;

c) sui termini di pagamento della quota associativa;

d) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti;

e) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo che non sia specifica competenza dell'Assemblea Straordinaria (Art.15).

Art.15 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche del presente Statuto;

b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;

c) sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art.16 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, presso la sede sociale o altro locale ragionevolmente accessibile ai soci, mediante avviso affisso in sede, e-mail indirizzata ai singoli soci e/o altri mezzi opportuni individuati per delibera dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione è esposto almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e indica il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Possono richiedere la convocazione di un'Assemblea Ordinaria o Straordinaria anche il revisore dei conti, un membro del Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. In difetto di convocazione, sarà ugualmente valida un'Assemblea a cui siano presenti di persona o per delega la totalità dei soci dell'Associazione.

Art.17 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita dalla metà più uno dei soci con diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio con diritto di voto ha la facoltà di delegarne un altro con pari diritti presso l'Assemblea; la delega deve essere fatta per iscritto nelle modalità previste dal Consiglio Direttivo durante la convocazione. Il numero massimo di deleghe per ogni delegato è tre. Qualora il Consiglio Direttivo giudicasse una o più deleghe non chiare e conformi, tale decisione andrà confermata con voto dell'Assemblea preliminarmente a ogni altra delibera.

Art.18 - Delibere Assembleari



Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno). L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti nel caso delle modifiche statutarie.

La deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese e insindacabile scelta dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Art.19 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di sette soci, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni dalla data dell'elezione, i consiglieri sono rieleggibili più volte. Qualsiasi socio maggiorenne iscritto nel registro associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota annuale può candidarsi, per farlo deve presentare domanda prima della votazione entro i termini previsti per delibera del Consiglio Direttivo al fine di permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili.

Hanno diritto all'elettorato attivo per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo tutti i soci con diritto di voto in Assemblea. Una volta nominato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei soci può procedere a elezioni suppletive. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

Art.20 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione e può decidere il compimento di qualunque atto che rientri nei fini istituzionali dell'Associazione e che non sia riservato all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo gestisce il patrimonio dell'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali e ne rende conto annualmente all'Assemblea.

Art.21 - Rappresentanza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può compiere in nome e per conto dell'Associazione tutti gli atti ai quali si estende la capacità giuridica della stessa senza alcuna limitazione. Le eventuali modificazioni, limitazioni o la revoca dei poteri di rappresentanza di un consigliere devono essere portate a conoscenza dei terzi di buona fede.

Art.22 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può assumersene i poteri chiedendo allo stesso ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

V – NORME FINALI

Art.23 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- a) se il numero dei soci è inferiore a 7;
- b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione; provvede quindi alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale



del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dai Liquidatori eletti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 D. Lgs. 117/2017).

Art.24 - Foro competente

Per le controversie fra soci oppure fra questi e l'Associazione o uno dei suoi organi, relative alla interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto, ivi compresa le impugnazioni delle delibere di esclusione, è competente il Tribunale della sede dell'Associazione.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto e nei regolamenti, si osservano le disposizioni del codice civile e le disposizioni vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Il Presidente

Lee Celi

Il Segretario

Andrea Repetti